

## **COMUNE DI PORCARI.**

**(Provincia di Lucca).**

### **CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DEI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAP. –**

**I BIMESTRE ANNO 2020.**

**CIG: ZF02B8DB49.**

#### ART. 1

- 1) L'Ente si avvale dell'Associazione per il servizio di trasporto sociale e dei cittadini portatori di handicap.

#### ART. 2

- 1) Secondo la tipologia del servizio autorizzato l'Associazione dichiara di essere dotata di automezzi attrezzati per il trasporto, nelle forme di legge e regolarmente autorizzati dai competenti uffici.
- 2) L'Associazione garantisce la copertura di adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi per i danni causati nello svolgimento delle attività di trasporto, secondo le normative vigenti in materia.

#### ART. 3

- 1) La dotazione organica minima per il servizio su ciascun automezzo dovrà essere di 2 unità: un autista ed un accompagnatore, salvo i casi in cui non è richiesta la presenza dell'accompagnatore.
- 2) L'autista dovrà essere munito dell'idonea autorizzazione di guida in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti leggi.

- 3) L'accompagnatore curerà con particolare attenzione la tutela dei trasportati durante il percorso, la salita e la discesa degli stessi e provvederà affinché all'arrivo vengano affidati all'incaricato di riceverli, senza lasciarli in alcun caso incustoditi.
- 4) Tutto il personale impegnato nel servizio è incaricato dall'Associazione contraente, alla quale fanno carico quindi, ove necessario, i relativi oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, in base alle normative vigenti in materia e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria.
- 5) Potranno essere ammessi sull'automezzo, in qualità di accompagnatori, anche i familiari quando la gravità della menomazione del soggetto inabile lo renda necessario. Tale necessità dovrà, in ogni caso, essere comprovata ed autorizzata dal responsabile del servizio sociale.

#### ART. 4

- 1) I servizi di norma verranno espletati tutti i giorni lavorativi escluso il pomeriggio del sabato.
- 2) L'elenco dei beneficiari dei servizi, con indicazione del nome e cognome, l'abitazione, destinazione e gli orari da rispettare per ciascuno di essi, sarà comunicato dal servizio sociale del Comune.
- 3) L'elenco suddetto, è predisposto dal Servizio Sociale comunale, il quale ne curerà il continuo aggiornamento e al Servizio stesso l'associazione dovrà rivolgersi per farsi autorizzare ogni variazione concernente gli elementi dell'elenco medesimo.

- 4) Nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a causa di forza maggiore, l'associazione è tenuta a darne immediata comunicazione al servizio sociale, nonché alle famiglie del trasportato ed al personale del luogo di destinazione.

#### ART. 5

- 1) E' stabilito per il servizio l'arco orario dalle ore 7,30 alle ore 19,30. Rimane la facoltà dell'Ente di utilizzare il trasporto offerto dall'associazione per casi non programmati, su richiesta dei distretti o dei competenti uffici comunali.

#### ART. 6

- 1) Per i trasporti oggetto della presente convenzione l'Ente verserà all'associazione, a titolo di contribuzione per gli oneri derivanti dallo svolgimento dei servizi in regime convenzionale, la somma calcolata forfetariamente di euro 82,37 ogni giorno di servizio, a titolo di rimborso spese, fatta salva la possibilità di verifica del compenso da parte dell'ente qualora si renda necessaria una modifica dell'orario e degli utenti trasportati, in tal caso l'importo potrà essere modificato, previa accordo informale, con semplice determina del funzionario responsabile del servizio "Interventi alle persone". Il rimborso spese sopra quantificato sarà erogato nei limiti delle disponibilità di bilancio.
- 2) Il pagamento delle competenze spettanti all'Associazione sarà effettuato dall'Ente posticipatamente su presentazione di regolari fatture vistate dal responsabile del competente ufficio sulla base dei giorni di servizio effettivamente svolte e controllate.

- 3) Sulla contribuzione, sopra specificata, l'Ente opera una ritenuta pari al 6% da versare in favore dell'Organismo Federativo Regionale di riferimento dell'Associazione firmataria della presente convenzione (A.N.P.A.S.).

#### ART. 7

- 1) La presente convenzione avrà durata di MESI DUE a partire dal 01.01.2020.

#### ART. 8

- 1) Il contributo di cui all'art. 6 potrà essere soggetto ad adeguamento, salve le disponibilità di bilancio, in occasione di variazioni che comportino un aumento dei servizi richiesti.
- 2) Comunque ogni variazione delle norme previste nella presente convenzione, anche in caso di diminuzione dei servizi richiesti, dovrà preventivamente essere concordata fra le parti e sottoposta alle previste approvazioni con separati provvedimenti.

#### ART. 9

- 1) Il giudizio di eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da tre membri: un rappresentante del Comune, uno dell'associazione ed un membro con funzioni di Presidente scelto di comune accordo.

#### ART. 10

- 1) Il Comune si riserva di revocare in qualsiasi momento all'Associazione contraente l'incarico di cui al presente atto per gravi e reiterati inadempimenti, con preavviso di 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata A.R.

ART. 11

- 1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi generali e speciali in materia.

ART. 12

- 1) Le parti danno atto che l'I.V.A. non è dovuta in virtù di quanto previsto dall'art. 8, comma 2°, della Legge 266/1991.